

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE KOPE ONLUS

Art.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, a tempo indeterminato, l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE KOPE ONLUS" (di seguito, "l'associazione") avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 4 dic. 1997, N° 460 e successive modificazioni.

Art.2 - SCOPO

L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in ambito sia nazionale sia internazionale aventi come fine il superamento di realtà emarginanti e per l'incremento della qualità della vita delle categorie sociali più deboli. L'associazione svolgerà ogni attività utile al conseguimento degli scopi sociali e in particolare si prefigge di:

- a) promuovere e realizzare progetti di solidarietà e cooperazione internazionale aventi come fine il miglioramento delle condizioni sanitarie, sociali ed economiche di soggetti e comunità in difficoltà;
- b) promuovere la riduzione del divario digitale favorendo l'accesso e l'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione e di informazione quale strumento di miglioramento economico e sociale;
- c) organizzare campagne di raccolta fondi da destinare ai fini statutari;
- d) promuovere l'istruzione di soggetti svantaggiati sponsorizzandone gli studi anche attraverso borse di studio e programmi di sostegno a distanza;
- e) organizzare eventi e campagne di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche della solidarietà, della difesa dei diritti civili e sulle finalità dell'associazione, rivolte a opinione pubblica, operatori sociali e autorità, in Italia e all'estero;
- f) cooperare con istituzioni, enti, altre associazioni ed organismi, anche internazionali, aventi scopi e finalità analoghe, per i programmi e le iniziative sopra citati.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

Art.3 - SEDE

L'associazione ha sede in Dorno (PV) in Piazza Giuseppe Bonacossa, 10.

Art.4 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- dalle quote associative annuali;
- dai beni mobili o immobili che diverranno di proprietà della associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente scopo analogo od affine alla costituenda associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 co.190 della legge 23 dicembre 1996, N° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art.5 - ASSOCIATI

Sono associati dell'associazione le persone maggiori di età o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime siano emanate dagli organi

dell'associazione.

L'associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La qualità di associato si perde per decesso o dimissioni, ovvero per morosità od indegnità, queste ultime sancite dall'assemblea degli associati.

Art.6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea degli Associati;
- il Collegio dei Revisori.

Art.7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'assemblea a scrutinio segreto, è composto da tre a nove membri. Il suo Presidente, ed il suo Vice-Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo medesimo, fra i suoi membri. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio, per tutti gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, del patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, in nome e per conto dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati nella carica.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali indicate dall'Assemblea e di promuovere, nell'ambito di tale direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento dello scopo sociale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Assume tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione e, in particolare, delibera il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari ed opportuni per il conseguimento dello scopo sociale.

Esso, inoltre, predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, determina la contribuzione annuale del socio e compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno due dei suoi componenti. Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più membri, in tutto o in parte, l'esercizio dei suoi poteri. Può deliberare, inoltre il conferimento a terzi da parte del presidente di speciali procure per il compimento di atti o categorie di atti.

Art.8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea, regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con le modalità dallo stesso decise secondo motivi di opportunità, anche via: fax, e-mail, chiamata diretta o sms .

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e, in ogni caso, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Le adunanze possono tenersi anche fuori dalla sede dell'associazione, purché in Italia.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, di prima o di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, e, in seconda convocazione, quale che sia il numero degli intervenuti; essa delibera a maggioranza dei voti.

L'Assemblea ordinaria ha poteri di indirizzo e di nomina degli organi sociali ed in particolare, ed a puro titolo esemplificativo:

- determina le direttive generali per l'azione da svolgere in relazione allo scopo sociale, discute e delibera sulle relazioni alle attività sociali;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
- approva il bilancio;
- approva il regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione delibera con la presenza di almeno la metà degli associati.

In ogni caso, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Con la stessa maggioranza saranno nominati due o più liquidatori, determinandone i poteri.

Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammessa la delega ad altri associati; ogni associato non potrà avere più di tre deleghe.

Art.9 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario e nei casi espressamente previsti dalla legge. E' composto da tre membri nominati dall'assemblea per il triennio. Essi devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e redigere una relazione al bilancio; potranno accertare la consistenza di cassa e procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art.10 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche associative previste nel presente statuto sono da ritenersi gratuite.

Art.11 - BILANCIO ED UTILI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2012. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Gli utili o avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale non verranno distribuiti, nemmeno in modo indiretto, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati dalla associazione per il perseguimento del proprio scopo istituzionale.

Art.12 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle leggi vigenti.